

STATUTO

ASSOCIAZIONE "LA CEVITOU"

CAPO I

DELL'ASSOCIAZIONE E DELLE SUE FINALITA'

Art.1 - E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "La Cevitou".

L'Associazione svolge la sua opera sul territorio della Valle Grana in provincia di Cuneo.

L'Associazione stessa ha durata illimitata ed ha carattere assolutamente apartitico. Ispira tuttavia il proprio operato al rispetto rigoroso dei valori concernenti i diritti fondamentali dell'uomo nonchè alle regole di pluralismo, democrazia, libertà, uguaglianza e solidarietà recepite dalla Repubblica Italiana e trascritte nella sua Carta Costituzionale.

Art.2 - Scopo dell'Associazione è la tutela, la promozione e la diffusione delle realtà culturali, sociali, ambientali e turistiche esistenti sul territorio, nonchè la cooperazione, qualora richiesta, ad iniziative di ugual genere intraprese sul territorio medesimo da altri Enti o singole persone.

Art.3 - L'Associazione ha la sua sede nel Comune di Monterosso Grana (CN), Frazione S. Pietro, Via Mistral 89.

CAPO II

DEGLI ASSOCIATI, DEI LORO DIRITTI E DEI LORO DOVERI

Art.4 - Possono aderire all'Associazione:

- in qualità di associato individuale: qualsiasi persona

fisica

- in qualità di associato collettivo: le persone giuridiche private e le associazioni non riconosciute, quali

gli enti morali

le associazioni

le fondazioni

le società commerciali

le società cooperative

che abbiano finalità compatibili o affini a quelle dell'Associazione stessa o comunque svolgano la loro attività, anche solo parzialmente, sul territorio.

La richiesta di adesione verrà presa in esame e posta ai voti nel corso della prima assemblea degli associati, in presenza dell'interessato.

Pena l'esclusione dall'Associazione, ogni associato è tenuto a versare annualmente una quota associativa il cui importo verrà stabilito dall'Assemblea degli associati.

Si decade dalla condizione di associato per

- dimissione presentata per iscritto al Comitato Esecutivo;
- espulsione motivata da gravi e reiterate violazioni degli obblighi statutari, deliberata dal Comitato Esecutivo e ratificata a maggioranza dall'Assemblea degli Associati in una seduta alla quale l'interessato sarà stato esplicitamente invitato. In nessun caso la critica rivolta all'operato dell'Associazione o ai suoi organi direttivi costituisce

Stefano
Mariani
Venne Pile

Stefano
Mariani
Venne Pile
Della Ditta
Della Ditta
Della Ditta

giusta causa di espulsione.

CAPO III

DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL LORO FUNZIONAMENTO

Art.5 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.6 - L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento di questo, dal membro più anziano presente del Comitato Esecutivo.

Durante le sedute, ogni associato può liberamente prendere la parola e farsi interprete di qualsiasi tipo di iniziativa.

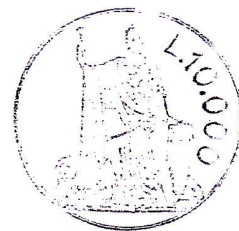
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in modo da garantirne la massima rappresentatività.

Si riunisce inoltre in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie o straordinarie, vengono convocate dal Presidente o da almeno sei associati mediante apposito avviso con un anticipo di almeno quindici giorni, pena la nullità delle delibere prese.

Al fine di favorire il pieno inserimento dell'Associazione nella realtà culturali ed umane del territorio su cui opera, le riunioni dell'Assemblea sono di regola aperte al pubblico.

E' comunque fatta salva la possibilità per l'Assemblea stessa



- stabilisce i piani annuali e pluriennali di attività, designando per ogni settore un responsabile e gli eventuali altri collaboratori.

- elegge e revoca i membri del Comitato Esecutivo;

- nomina, scegliendoli tra gli associati, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

- delibera le modifiche allo Statuto;

- delibera la trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione, determinando in quest'ultimo caso le modalità di liquidazione dei beni sociali e designando i soggetti cui affidare questo incarico.

Art.8 - Il Comitato Esecutivo è composto da almeno sei e al massimo dieci membri, scelti tra gli Associati individuali.

Ciascun componente del Comitato dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile.

Art.9 - Il Comitato Esecutivo ha inoltre i seguenti poteri:

- elegge nel suo seno il Presidente a maggioranza semplice;

- vigila sull'adempimento degli obblighi statutari da parte degli associati;

- provvede a riscuotere le quote associative;

- provvede alla riscossione di ogni altro contributo corrisposto in denaro, beni mobili o immobili, da parte degli associati o di terzi;

- amministra il patrimonio sociale e ne risponde dinanzi all'Assemblea.

Art.10 - Il Presidente viene eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri. il suo mandato viene a scadere al termine del suo mandato nel Comitato Esecutivo. Rieletto nel Comitato, egli è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente.

Art.11 - Il Presidente ha i seguenti ulteriori poteri:

- ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione;

- dirige e coordina l'attività del Comitato Esecutivo;

- di intesa col Comitato Esecutivo, presenta annualmente all'Assemblea il rapporto relativo all'attività svolta, il contuntivo finanziario, il progetto per il piano di attività e il bilancio di previsione;

Art.12 - Ferma restando la possibilità di dimissioni volontarie, il Presidente e gli altri membri del Comitato Esecutivo possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea per gravi violazioni dei loro doveri statutari. L'espulsione dall'Associazione implica decadimento di fatto dalle cariche elettive.

Art.13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ed è nominato dall'Assemblea degli associati al suo interno.

Ogni Revisore dura in carica due anni, al termine dei quali il suo mandato può essere immediatamente rinnovato dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti hanno il compito di esaminare periodica-

mente, ed occasionalmente in qualsiasi momento, i documenti contabili dell'Associazione. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

CAPO IV

DELL'ATTIVITA' SOCIALE E DELLE MODALITA' CON CUI VIENE SVOLTA

Art.14 - L'Associazione assume come proprie attività nel quadro dei disposti statutari, il preesistente "Corou de la Cevitou" e la preesistente Biblioteca "La Cevitou".

Art.15 - La programmazione delle attività sociali viene effettuata in coordinamento con quelle della Comunità Montana Valle Grana e con le Pro Loco operanti sul territorio.

Art.16 - L'Associazione viene finanziata

- dalle quote associative versate dagli associati;
- da eventuali ulteriori contributi in denaro, in beni mobili e immobili versati dagli associati o da terzi.

Nessun contributo deve vincolare l'autonomia di orientamento e gestionale dell'Associazione.

Art.17 - Nelle riunioni pubbliche dell'Assemblea degli associati, i non iscritti all'Associazione hanno facoltà di parola al fine di esporre necessità o avanzare proposte di rilevante interesse generale. Tali interventi sono coordinati dal Presidente della seduta.

Art.18 - L'Assemblea designerà in apertura di seduta un segretario che annoterà le delibere approvate e l'esito delle votazioni.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Per quanto non disposto dal presente statuto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute.

Giuseppe Scianò

Arnaldo Barberi

Paolo Dey

Paolo Laidin

Medina Mariani

John Fucini

Chiara Fedda

Elisa Ormendo

Vera Pato

Tommaso Salcedo